

Codice DB1410

D.D. 19 giugno 2013, n. 1467

Autorizzazione all'abbattimento di pioppi, situati su pertinenze demaniali alla confluenza tra i corsi d'acqua Torrente Rea e Fiume Tanaro del Comune di Monchiero. Richiedente: Comune di Monchiero (Cn).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di MONCHIERO all'abbattimento di pioppi, situati su pertinenze demaniali alla confluenza tra i corsi d'acqua Torrente Rea e Fiume Tanaro del Comune di Monchiero, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO prot. n. 17483 (P.I. CN/3644) del 11/06/2013 anch'esso allegato alla presente Determinazione;

- di stabilire che la presente autorizzazione resta altresì subordinata all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 - Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011- Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012). In particolare si evidenzia che nell'intervento di taglio di alleggerimento della componente vegetale in sofferenza, posta sul versante, dovranno essere comunque conservate le associazioni vegetali allo stadio giovanile;

2. durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

3. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune di Monchiero è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

4. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dagli art. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale;

5. ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori;

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno